

IVA

Gruppo Iva: requisiti soggettivi di accesso

di EVOLUTION

L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei requisiti soggettivi per accedere al Gruppo Iva.



Possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva i **soggetti passivi, stabiliti** nel territorio dello Stato, esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i **vincoli**:

- finanziario,
- economico e
- organizzativo,

di cui all'[**articolo 70-ter del decreto 633/1972**](#). I vincoli devono **sussistere** al momento dell'**esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già **dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione**.

I tre vincoli devono **sussistere congiuntamente**, altrimenti è precluso l'accesso al regime.

Ai sensi del [**comma 4 dell'articolo 70-ter**](#), se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si **presumono sussistenti** anche gli altri due vincoli. Trattasi di una **presunzione legale relativa**. Difatti, il vincolo finanziario è il **più agevole da verificare** e, spesso, porta con sé anche il **vincolo organizzativo e economico**.

Il successivo **comma 5** prevede che tale presunzione può essere **superata da prova contraria** fornita mediante la presentazione di un **interpello probatorio** teso a dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo.

Infine, ai sensi del **comma 6**, il **vincolo economico** si considera **in ogni caso insussistente** per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di **partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria**, di cui all'[**articolo 113, comma 1, del Tuir**](#). È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all'Agenzia delle Entrate un **apposito interpello probatorio**.

Il **vincolo finanziario** sussiste ex [**articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.**](#) quando:

- tra i soggetti esiste un rapporto di **controllo diretto** o **indiretto**;
- i soggetti sono **controllati** direttamente o indirettamente dallo **stesso soggetto** residente in Italia.

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti **forme di cooperazione economica**:

- svolgimento di un'attività principale dello **stesso genere**;
- svolgimento di attività **complementari** o **interdipendenti**;
- svolgimento di attività che **avvantaggiano**, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un **coordinamento** in via **di diritto** in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via **di fatto** fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Non possono partecipare a un Gruppo Iva:

- le **sedi e le stabili organizzazioni** situate all'**estero**;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a **sequestro giudiziario** ai sensi dell'[**articolo 670 del codice di procedura civile**](#); in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti sottoposti a una **procedura concorsuale** di cui all'[**articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo**](#);
- i soggetti posti in **liquidazione ordinaria**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k